

AVVISO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVVERSO LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA FACOLTA' A NUMERO CHIUSO DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ANNO 2013/2014

Si rende noto che la Signora **Federica D'Agostino**, nata a Genova (GE) l'11 dicembre 1994 ed ivi residente, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini ha proposto nanti il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione III-bis, ricorso R.G.R. 9410/2013**, nei confronti del **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, **dell'Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *pro tempore*, **dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro**, in persona del Rettore *pro tempore*, **dell'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore *pro tempore* e **dell'Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro tempore*.

Il ricorso è stato proposto **per l'annullamento, previa sospensione**, del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale "a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264" **e per l'annullamento, previa sospensione**, della graduatoria nazionale di merito nominativa, relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, approvata con provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 12 giugno 2013, n. 449, dalla data e dagli estremi sconosciuti, pubblicata sul sito del MIUR all'indirizzo <http://accessoprogrammato.miur.it>, nell'area riservata agli studenti, in data 30 settembre 2013.

Il ricorso è stato, altresì proposto **per l'annullamento, previa sospensione**, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare:

- del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con il quale è stato illegittimamente deciso di considerare corrette due diverse risposte relative al quesito n. 45, invece di procedere all'annullamento del quesito medesimo, falsando così il risultato della prova e creando una illegittima disparità di trattamento tra i candidati;
- dello sconosciuto verbale stilato, dalla Commissione incaricata di formulare i 60 quesiti di cui alla prova di ammissione, all'atto della formulazione degli stessi;
- dell'atto, di data ed estremi sconosciuti, la cui pubblicazione è stata prescritta in data 23 settembre sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> da parte del punto n. 6 dell'Allegato n. 2 al D.M. n. 449/2013, contenente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati;
- dell'atto, anch'esso di data ed estremi sconosciuti, con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione ai singoli candidati della qualità di "assegnato", "prenotato" o "in attesa";
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro;
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Genova;
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Messina;
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Palermo;
- del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, in data 24 settembre 2013, n. 798 avente ad oggetto l'"annullamento del voto di maturità".

Il ricorso è stato, infine, proposto **per l'accertamento e la dichiarazione** del diritto della Signora Federica D'Agostino ad essere utilmente collocata nella richiamata graduatoria, attraverso l'attribuzione del *bonus* di punteggio connesso al voto d'esame di stato conseguito (100/100), pari a 9 punti, di cui la stessa è stata illegittimamente privata, **e per la conseguente condanna** dell'Amministrazione intimata a provvedere alla riformulazione della graduatoria nazionale, conferendo il dovuto *bonus* di 9 punti alla Signora Federica D'Agostino ed annullando il quesito n. 45 e, per l'effetto, ad inserire la medesima Signora D'Agostino nella corrispondente posizione utile nella richiamata graduatoria, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, per l'immatricolazione presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed al risarcimento dei danni patiti e patienti in favore della Signora Federica D'Agostino medesima.

* * *

La ricorrente ha, successivamente, proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 gennaio 2014, nel medesimo ricorso R.G.R. n. 9410/2013 ed avverso le medesime Amministrazioni, **per l'annullamento, previa sospensione**, del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 1390, in data 23 dicembre 2013, conosciuto in seguito alla comunicazione della nota reg. n. 392/2013/VII, successivamente al 30 dicembre 2013, avente ad oggetto l'annullamento dell'iscrizione della ricorrente al Corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova, **e per l'annullamento, previa sospensione**, della nuova graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione all'indirizzo <http://accessoprogrammato.miur.it>, nell'area riservata agli studenti, in data 18 dicembre 2013, aggiornata con l'attribuzione del *bonus* di maturità a tutti gli aventi diritto, **nonché per l'annullamento, previa**

sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, riproponendo le suesposte domande di **accertamento, dichiarazione e condanna** dell'Amministrazione intimata.

Il ricorso è stato proposto enucleando i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, dell'art. 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

In quanto in ispregio a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, dall'art. 10 del D.M. n. 449/2013 e dal successivo art. 5 del D.R. dell'Università di Genova, n. 737/2013, ed in ispregio ai principi di legalità e dello stato di diritto, nonché ai principi del *tempus regit actum* e del legittimo affidamento, non erano ingiustamente attribuiti alla candidata i ben 9 punti di cui la stessa doveva fruire per la valorizzazione del suo percorso scolastico.

2) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, degli artt. 5 e 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, sotto altro profilo.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

In quanto il procedimento valutativo è stato caratterizzato da ulteriori ed altrettanto macroscopici errori, quale, tra gli altri, la formulazione di una domanda dalla risposta ambigua, la n. 45, rispetto alla quale sono state considerate corrette ben due delle cinque risposte fornite, in ispregio alle chiare previsioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 449/2013 ed all'art. 5 del D.R. n. 737/2013, le quali stabilivano che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto".

Anche sotto tale profilo, pertanto, si rivela l'illegittimità del gravato procedimento di ammissione, che ha ingiustamente pregiudicato il cammino formativo e lavorativo della Signora D'Agostino.

3) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, degli artt. 5 e 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, sotto ulteriore profilo.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

In quanto i gravati provvedimenti hanno disposto l'illegittima esclusione del *bonus* di maturità ed il mancato annullamento del quesito n. 45, illegittimamente corredato da ben due risposte esatte, senza in nessun modo indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a loro asserito sostegno.

L'Amministrazione ha, pertanto, ingiustamente ed illegittimamente leso i diritti acquisiti della candidata, incorrendo peraltro in una assoluta carenza istruttoria e motivazionale.

* * *

Il successivo atto di motivi aggiunti è stato proposto enucleando i seguenti motivi di diritto:

1) Illegittimità propria e/o derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 9410/2013, depositato in data 15 ottobre 2013.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

In quanto i vizi che inficiano gli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 9410/2013, depositato presso la Cancelleria dell'Ecc.mo T.A.R. Lazio-Roma, in data 15 ottobre 2013, si estendono, per quanto di ragione, anche in via propria e/o derivata alla nuova graduatoria pubblicata dal Ministero, in questa sede gravata.

In particolare in ragione del mancato e nuovamente immotivato omesso annullamento del quesito n. 45, recante come detto due risposte possibili, in ispregio ai contenuti del bando.

2) Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, degli artt. 5 e 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449, degli artt. 2 e 3 del D.M. 29 novembre 2013, n. 986, e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013,

n. 104, così come modificato dall'art. 1 della Legge 8 novembre 2013, n. 128.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-*septies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'ordinanza T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-*bis*, 3 dicembre 2013, n. 4694.

Violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Nullità.

In quanto del tutto contraddittoriamente ed in violazione della ordinanza n. 4694/2013 dell'Ecc.mo T.A.R. Lazio-Roma, la quale ha disposto "*l'immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte*", il Ministero ha ritenuto "non ammesso in sovrannumero" la ricorrente, in palese contraddizione con le risultanze della graduatoria.

Tale illegittima esclusione è, peraltro, avvenuta a fronte della presenza, nella richiamata nuova graduatoria nazionale di merito, di candidati qualificati come "immatricolato" soltanto in seguito agli scorrimenti di graduatoria intervenuti nei mesi di ottobre e novembre, alcuni dei quali titolari di un punteggio complessivo inferiore a quello di 40 punti della Signora D'Agostino, pari a 39,90 punti, e che infatti ricoprono posizioni successive nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 (a quanto consta immatricolati presso le intime Facoltà di Catanzaro, Messina e Palermo).

* * *

I **controinteressati** nel ricorso *de quo* appaiono essere i candidati ricoprenti la posizione **dal numero 10135 al numero 12142 della graduatoria gravata con il ricorso principale ed, in ogni caso, i candidati di cui all'elenco nominativo allegato al presente avviso.**

* * *

L'Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-*bis*, con **ordinanza in data 3 dicembre 2013, n. 4694** ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nel ricorso R.G.R. n. 9410/2013, autorizzandone la notifica per **pubblici proclami, da pubblicarsi sul sito *web* del M.I.U.R. e delle Università intime, dato il rilevante numero di controinteressati.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale (n. R.G.R. n. 9410/2013) del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".